

Liste elettorali e limite massimo di sottoscrizioni. Principi e rationes della normativa

Ove la disciplina normativa determini in modo univoco e tassativo il numero delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste, con la conseguente ricusazione di quelle eccedenti il numero massimo, deve escludersi la possibilità per la Commissione elettorale o per il Giudice di procedere ad una valutazione discrezionale, caso per caso, circa la rilevanza delle firme eccedenti o l'ammissibilità di uno scarto in aumento rispetto al limite previsto.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, 7 maggio 2026, n. 3585, si pronuncia su un contenzioso in materia elettorale amministrativa, relativo alla presentazione delle liste per le elezioni comunali di Reggio Calabria.

In particolare, la controversia ha ad oggetto la legittimità della ricusazione di una lista elettorale, disposta dalla Commissione elettorale circondariale, per violazione del limite massimo di sottoscrizioni previsto dalla legge.

Nel caso di specie, i ricorrenti, rappresentanti e candidati della lista "Ogni Giorno Reggio Calabria", impugnavano il verbale della Commissione elettorale che disponeva la ricusazione della lista nonché il successivo verbale di conferma.

La ricusazione era motivata dal fatto che la lista risultava corredata da 728 sottoscrizioni valide, a fronte del limite massimo di 700 firme, stabilito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 81/1993. Il TAR Calabria aveva respinto il ricorso, ritenendo legittima l'esclusione. Da qui l'appello al Consiglio di Stato.

A partire dalle censure degli appellanti, questi contestano la decisione del TAR ritenendola eccessivamente rigida e non coerente con i principi che reggono la materia elettorale, in particolare il favor participationis e il principio di proporzionalità. Essi sottolineano che il superamento del limite massimo di sottoscrizioni è stato minimo e che, pertanto, il giudice avrebbe dovuto valutare in concreto la rilevanza della violazione, evitando un'applicazione automatica della sanzione espulsiva.

Gli appellanti sostengono inoltre che la Commissione elettorale avrebbe potuto intervenire mediante un potere di riduzione delle firme eccedenti, richiamando per analogia la disciplina che consente la riduzione del numero dei candidati in eccesso. A loro avviso, la normativa dovrebbe essere interpretata in modo da privilegiare la conservazione della lista, anziché la sua esclusione. Infine, viene lamentata la mancata considerazione di un'istanza di stralcio volontario delle sottoscrizioni eccedenti, attraverso la quale i presentatori avevano tentato di rientrare nei limiti di legge.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, respinge tutte le censure, ritenendo corretta la decisione di primo grado. Il Collegio afferma che il limite massimo di sottoscrizioni ha carattere cogente e non ammette deroghe: esso risponde a esigenze sostanziali, quali la semplificazione del procedimento, la parità tra i concorrenti e la tutela della libertà del voto. Proprio per tali ragioni, non è consentito introdurre una valutazione caso per caso dello scostamento, poiché ciò comporterebbe l'attribuzione alla Commissione elettorale di un potere discrezionale non previsto dalla legge e privo di criteri oggettivi.

Con riferimento al presunto potere di riduzione, il Consiglio di Stato chiarisce che esso è previsto solo per il numero dei candidati e non può essere esteso alle sottoscrizioni. Le due ipotesi, infatti, sono disciplinate in modo distinto e rispondono a logiche diverse; ammettere una riduzione delle firme significherebbe attribuire all'amministrazione un potere di selezione arbitraria, incidendo sulla volontà degli elettori e alterando il corretto svolgimento del procedimento elettorale.

Quanto, infine, all'istanza di stralcio, il Collegio osserva che non vi è prova della sua effettiva e tempestiva presentazione. In ogni caso, essa risulterebbe irrilevante, poiché comporterebbe l'eliminazione di sottoscrizioni già validamente espresse e autenticate, incidendo su dichiarazioni provenienti dagli elettori mediante un atto di soggetti terzi. Inoltre, la sua valutazione richiederebbe attività istruttorie incompatibili con le esigenze di celerità e semplicità che caratterizzano il procedimento elettorale.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato respinge l'appello e ribadisce che le regole relative alla presentazione delle liste devono essere applicate in modo rigoroso, senza possibilità di interventi correttivi non previsti dalla legge, in quanto poste a garanzia della par condicio e della certezza del procedimento elettorale.